

Comune di CARBONARA SCRIVIA

Provincia di ALESSANDRIA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE

ENTRATE

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52)

approvato con deliberazione del C.C. n° 21 in data 28.09.98

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08/06/1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente co. 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso su Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al co. 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario nel rispetto dei suddetti termini temporali.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della legge 08/06/1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, co. 3, lettera c), della legge 08/06/1990, n. 142;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22, co. 3, lettera e) della legge

08/06/1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente co. 2 dovranno tenere conto dell'apposita documentata relazione del Responsabile del settore entrate, contenente il dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi e con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, co. 1, della Legge 24/12/1994, n. 724.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.

4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario - quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria) - può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento o di liquidazione di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 10

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 28/12/1997, sono graduate con apposita deliberazione adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.

Art. 11

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all'art. 52, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 12

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio, nel versamento diretto, o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con sistemi di accredito elettronico e simili.

Art. 13

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle

disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639, o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. E' stabilito in £. 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate, ed al rimborso da parte del Comune delle stesse.

Art. 14

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare, nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto della L. 27/12/1997, n. 449, art. 50.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA



Codice Ente	Codice materia
DELIBERAZIONE N. 24	

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle entrate: modifica art. 9 c. 3.
Esame ed approvazione.**

L'anno **duemilanove** addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
MANTELLI Mario	X	
GNUDI Flaviano	X	
REGONASCHI Ilaria	X	
TOSI Angelo	X	
GABINO Alberto	X	
RAVAZZANO Fabio	X	
ANSELMI Vittorio		X
ROSSI Roberto	X	
BORRI Angelo	X	
FODERARO Mario		X
CASTAGNELLO Massimo	X	
COMBATTENTI Marco		X
MAIMONE Rosario	X	

Totale presenti: 10

Totale assenti: 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Massimo Salvemini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Mario Mantelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

*PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

*REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE
REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Tondo Veronica*

IL CONSIGLIO COMUNALE

- *Vista la seguente proposta di deliberazione del Servizio Tributi;*
- *Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15-2-1997, n. 446, che dispone: "Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- *Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 28.09.1998, con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina delle entrate;*
- *Richiamato l'art. 9, terzo comma - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali – ai sensi del quale "L'atto di accertamento o di liquidazione di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento".*
- *Ritenuto necessario regolamentare, espressamente nel Regolamento delle Entrate, al fine di maggiore trasparenza e conoscibilità per i contribuenti, la ripetibilità delle spese di notifica, ai sensi del decreto Ministero delle Finanze del 08.01.2001, e delle somme oggetto di recupero, ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.06.2007;*
- *Considerato pertanto congruo prendere a riferimento, così come indicato dall'art. 1 del predetto decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.06.2007, nella misura unitaria di € 5,88, (da adeguarsi automaticamente ai sensi della normativa vigente in materia) l'ammontare delle spese ripetibili, quali compensi di notifica degli atti impositivi, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, nei confronti del destinatario dell'atto notificato.*
- *Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

- *Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;*

con voti favorevoli 10;

voti contrari 0;

astenuti 0;

presenti 10;

votanti 10;

espressi ai sensi di legge

DELIBERA

- di integrare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l'art. 9, terzo comma - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali - del Regolamento per la disciplina delle entrate, così come di seguito indicato:

1. omissis

2. omissis

3. L'atto di accertamento o di liquidazione di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento. Le relative spese di notifica sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto nella misura unitaria di € 5,88, tale importo è automaticamente adeguato sulla base della vigente disciplina in materia.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL Consigliere
F.to Gnudi Flaviano

Il Sindaco
F.to Mantelli Mario

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

n. ¹⁴³ Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

/ 1 DIC. 2009

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi _____ giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate all' art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del II comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data

li,

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

li,

/ 1 DIC. 2009



Il Segretario Comunale